



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 750 del 23 DIC. 2020

**OGGETTO: STIPULA DI UNA CONVENZIONE PASSIVA CON HUMANITAS MIRASOLE
S.P.A. PER CONSULENZE ONCOLOGICHE E DI CHIRURGIA GENERALE
ONCOLOGICA.**

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
UOC GESTIONE OPERATIVA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 23 DIC. 2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore UOC Gestione Operativa
Dott. Marco M. Gelmetti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente la spesa complessiva pari a € 5.000,00, prevista nella presente proposta, rientra nel Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2021 al Conto Economico n. C51002000005 "consulenze sanitarie da privato";

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 750 del 23 DIC. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Considerato che:

- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende", prevedono "il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia";
- l'art. 1, comma 2, della L.R. Regione Lombardia del 27 dicembre 2006 n. 30, stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

Premesso che questa Azienda non dispone in pianta organica di dirigenti medici in possesso della specializzazione nella disciplina di oncologia;

Rilevato che con deliberazione n. 139 del 16.03.2020 questa Azienda ha approvato la stipula una di una convenzione passiva con Humanitas Mirasole S.p.A. per l'effettuazione di consulenze oncologiche e di chirurgia generale oncologica, con scadenza al 31.12.2020;

Acquisito con nota mail in atti del 13.10.2020, il nulla osta al rinnovo della convenzione in parola da parte della DMP del PO Pini, a seguito della richiesta del Servizio Marketing e Libera Professione del 13.10.2020;

Preso atto altresì che, con nota prot. in atti n. 20292 del 14.10.2020, il Direttore della UOC Gestione Operativa di questa ASST, ha richiesto la disponibilità di Humanitas Mirasole S.p.A. al rinnovo della suddetta convenzione sino al 31.12.2021;

Acquisita con nota prot. n. 24587 in atti del 11.12.2020, la disponibilità al rinnovo della suddetta convenzione da parte di Humanitas Mirasole S.p.A.;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 750 del 23 DIC. 2020

Preso atto che il testo della convenzione regolante i reciproci rapporti tra Humanitas Mirasole S.p.A. e questa Azienda nell'ambito del rapporto convenzionale in parola, è stato concordato con gli uffici competenti;

Visto il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Acquisito il visto contabile della UOC Economico Finanziaria per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare la stipula di una convenzione passiva con Humanitas Mirasole S.p.A., con validità dal 01.01.2021 e scadenza al 31.12.2021, per l'effettuazione di consulenze oncologiche e di chirurgia generale oncologica in favore di pazienti ricoverati presso il PO Pini, alle condizioni e secondo le modalità indicate nell'atto convenzionale;
- 2- di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento nel Bilancio Preventivo Economico anno 2021 per un importo pari a € 5.000,00 al Conto Economico n. C51002000005 "consulenze sanitarie da privato";
- 3- di assegnare la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Dirigente Medico Presidio del PO Pini, dott.ssa Federica Palumbo;
- 4- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 5- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Valentino Lembo)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola M. S. Piroia)

Servizio Marketing e Libera Professione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Marco M. Gelmetti

Pratica trattata da: dott. Federico Sorrenti

atti n. 1020/4.1.3/5-9



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 750 del 23 DIC. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 29 DIC. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n.5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Giachelle

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

[Handwritten signature]

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI CONSULENZE SPECIALISTICHE DI ONCOLOGIA E DI CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO (in seguito denominata "ASST"), con sede in Milano, Piazza A. Cardinal Ferrari n. 1 (C.F.09320530968) nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso detta sede

E

Humanitas Mirasole S.p.A. (in seguito denominato "Humanitas"), con sede in Rozzano, Via Manzoni, 56 (C.F. e partita I.V.A. n.10125410158), nella persona del Legale Rappresentante Dott. Luciano Ravera, domiciliato per la carica presso detta sede

PREMESSO

- che l'ASST ha chiesto la collaborazione di Humanitas per l'espletamento di consulenze specialistiche di oncologia e chirurgia generale e toracica, in favore dei propri pazienti ricoverati presso l'ASST;
- Humanitas, tramite i sanitari delle proprie U.O. di Oncologia Medica e di Chirurgia Generale Oncologica è nella possibilità di soddisfare tale esigenza;
- la stipula della presente convenzione è la risposta ad una necessità di garantire la continuità clinico-assistenziale e rappresenta un interesse del servizio sanitario pubblico regionale;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Humanitas a seguito di specifica richiesta dell'ASST, si impegna ad effettuare prestazioni specialistiche di oncologia a favore dei pazienti ricoverati presso la U.O. Ortopedia Oncologica del P.O. Pini dell'ASST e di Chirurgia Generale Oncologica in favore dei pazienti ricoverati presso i reparti del P.O. Pini della ASST.

Art. 2

La collaborazione in parola sarà resa dal personale medico, allo scopo individuato, in servizio presso le U.O. di Oncologia e di Chirurgia Generale Oncologica di Humanitas, mediante accessi a chiamata da concordare tra le parti.

Art. 3

Le prestazioni saranno svolte al di fuori dell'orario di servizio e, in ogni caso, compatibilmente con le esigenze istituzionali, senza che sia ostacolata in alcun modo la regolare attività delle U.O. di Humanitas.

Art. 4

L'ASST per l'attività di collaborazione prestata, provvederà a versare a Humanitas, previa fatturazione:

- un compenso pari ad € 237,50 per ogni accesso presso le Sedi Aziendali per l'effettuazione di consulenze sanitarie (visite in favore di pazienti degenti) nelle specialità oggetto dell'accordo;
- un compenso pari a € 950,00 per ogni accesso per attività chirurgica in collaborazione con le équipes della ASST presso le Sale Operatorie della ASST.

Art. 5

La liquidazione delle competenze avverrà trimestralmente, dietro emissione da parte di Humanitas di regolare fattura, riportante il rendiconto trimestrale delle prestazioni effettuate presso l'ASST.

Art. 6

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi all'espletamento della consulenza in oggetto, intercorreranno esclusivamente fra l'Amministrazione di Humanitas e l'ASST.

Art. 7

Per i rischi di R.C.T. nonché per gli infortuni (compresi quelli in itinere) derivanti dalla esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, Humanitas provvederà, a propria cura e spese, alla relativa copertura assicurativa.

Art. 8

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, l'ASST Gaetano Pini-Cto in qualità del titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno a Humanitas, come previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE. L'atto di nomina, quale parte integrante sostanziale del presente contratto è riportata nell'allegato 1.

Art. 9

L'ASST con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo adottato da Humanitas e pubblicato sul sito internet www.humanitas.it le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, e si impegna rispettarli, prendendo atto della loro rilevanza, anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Humanitas con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna al rispetto del Codice di Comportamento e Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della ASST, pubblicato sul sito <https://www.asst-pini-cto.it>, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, prendendo atto altresì della loro rilevanza anche ai fini della risoluzione del rapporto.

Art. 10

La presente convenzione ha validità a decorrere dal 01.01.2021 e scadenza al 31.12.2021, fatta salva la possibilità di recesso da notificarsi tra le parti a mezzo raccomandata A.R. o PEC almeno sessanta giorni prima. Le parti si riservano, altresì, la facoltà di modificare, nel corso della vigenza della convenzione in argomento, i termini e le condizioni pattuiti, attraverso specifico accordo sottoscritto da entrambe.

Art. 11

Nessuna Parte ha l'obbligo di esclusiva nei confronti dell'altra Parte. Di conseguenza, Humanitas è libera di offrire le medesime prestazioni oggetto del presente accordo a altri Enti sanitari pubblici e privati, altresì la ASST potrà avvalersi della collaborazione di altri Enti sanitari pubblici e privati per le medesime prestazioni e consulenze sanitarie oggetto del presente accordo.

Art. 12

La presente convenzione:

- è soggetta a imposta di bollo, a carico dell'ASST, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- è sottoscritta in formato digitale ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

Art. 12

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Laurelli

Milano, li **23 DIC. 2020**.

per Humanitas Mirasole S.p.A.

Il Rappresentante Legale

Dott. Luciano Ravera

Rozzano, li